



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it**



ORDINANZA N. 30

Celle Ligure, 03/04/2020

IL SINDACO

Visto l'art. 50 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020;

Vista l'ordinanza Ministero della Salute del 21/02/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22/02/2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2020 ad oggetto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la nota esplicativa dell'Ordinanza regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;

Visti i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato D.L. n. 6/2020;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute del 20/03/2020 e 28/03/2020;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;

Richiamate altresì le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020, 2/2020, 03/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 e, in particolare, le ordinanze n. 13/2020 e 16/2020 del 03/04/2020, tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Vista l'Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza n. 9 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Liguria, che dispone ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020 e quindi sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- Considerato che:

i D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo u.s. si pongono come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;

- l'Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Regione Liguria, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone, stabiliva ulteriori misure interdittive da sabato 21/03/2020 a venerdì 03/04/2020, dando mandato ai Sindaci di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non consente di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; prevede che resti consentita l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona; dispone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie (omissis); nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- il D.P.C.M. Del 01/04/2020 ha stabilito la prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni inerenti le misure urgenti per il contenimento del contagio fino al 13/04/2020;

Vista la necessità di mantenere, da parte delle istituzioni, le misure già in atto;

Valutato che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli, quali si annunciano quelle per i prossimi giorni;
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da zone decentrate;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con la prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus e quindi i rischi per la popolazione;

Dato atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto, è necessario assumere stringenti iniziative volte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio;

Considerato che i citati D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo 2020 si pongono come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, in riferimento alla precedente ordinanza sindacale n. 24 del 21/03/2020, la proroga delle misure indicate nella stessa con le integrazioni di seguito disposte, per il periodo dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020:

- 1) divieto di accesso a tutte le aree di verde pubblico e aree giochi del territorio del Comune di Celle Ligure;
- 2) chiusura dei cimiteri e della funicolare;
- 3) divieto di transito e di permanenza in tutte le zone adiacenti il litorale: passeggiate a mare (Lungomare Pertini / Lungomare Carlo Russo / Lungomare Colombo / lungomare loc. Torre / area panoramica scogliera loc. Roglio), galleria Crocetta, spiagge, scogliere, moli, pennelli;
- 4) divieto di praticare attività sportiva – jogging, bicicletta, passeggiate nei sentieri, ecc.

L'attività motoria è ammessa solo in caso di reale ed estrema necessità, deve essere espletata nel più breve tempo possibile, in prossimità della propria abitazione, nello specifico percorrendo non più di 200 metri dall'abitazione stessa;

- 5) per le primarie esigenze (lavoro, spesa, cure mediche, acquisto di farmaci, ecc), obbligo di seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario, con preferenza - ove possibile – delle consegne a domicilio;
- 6) obbligo di svolgere le attività ammesse mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando che ne possa derivare un fattore di assembramento;
- 7) sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche, comunque intesa;
- 8) divieto assoluto, per il periodo dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020, di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case allocate nel Comune di Celle Ligure, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nella efficacia dal DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini di legge.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la notifica a mezzo pec di copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti / istituzioni:
 - Prefettura di Savona;
 - Questura di Savona;
 - Regione Liguria;
 - Comando Stazione Carabinieri di Celle Ligure;
 - Capitaneria di Porto di Savona;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Comando Polizia Locale di Celle Ligure;
 - Associazione Volontari Protezione Civile T. Mordeglia;
 - Croce Rosa Celle Ligure.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale;
- ricorso straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971 n. 1199.

**F.to IL SINDACO
Caterina Mordeglia**